



IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



DECRETO n.877 del 19 Maggio 2015

Esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio di affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3.

Visti:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, pubblicata sulla G.U. n° 180 del 03/08/2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";
- l'articolo 7, comma 9 ter del D.L. 12.09.2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164 con il quale è stato prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Visti altresì:

- il Decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni, ed in particolare il comma 7 dell'art. 66 ed il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 124, che prevedono le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi riguardanti appalti pubblici di servizi e forniture;
- il DPR 5 ottobre 2010, n.207 e s.m. di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006 (G.U. n.288 del 10 dicembre 2010);
- la propria Ordinanza n. 88 del 23 dicembre 2014 con la quale:

- o sono state individuate in Euro 30.000.000,00 le risorse finanziarie per la fornitura di unità di personale somministrato da parte del Commissario stesso, delle Prefetture e dei Comuni colpiti dal sisma,
 - o è stata avviata una procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo ai sensi dell'art. 3 comma 37 del D.Lgs. n.163/2006 e smi;
 - o è stata approvata la relativa documentazione di gara ed è stato stabilito di avvalersi dell'Agenzia regionale Intercent-ER;
- il proprio decreto n. 666 del 14 aprile 2015 avente ad oggetto "Procedura per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3. Aggiudicazione definitiva condizionata" con il quale si approva la graduatoria finale e si procede all'aggiudicazione definitiva condizionata alla società Manpower Srl.

Dato atto che:

- le verifiche sul possesso dei requisiti hanno avuto esito positivo, precisamente con prot. n. IC/2015/2693 il casellario giudiziale, l'attestazione di regolarità fiscale di pagamento imposte e tasse prot. IC/2015/2695, il certificato di ottemperanza alla normativa disabili prot. n. IC/2015/2694, la regolarità del DURC ottenuto in data 17/02/2015;
- ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", il Commissario, prende atto che l'informativa relativa alla certificazione antimafia Manpower S.r.l. , è stata inviata alla Prefettura di Milano con nota di cui al prot. n. IC/2015/3614 del 21/04/2015.

Ritenuto che qualora nel corso dell'esecuzione anticipata della prestazione, stante le motivazioni ampiamente descritte dovesse pervenire un'interdittiva a carico dell'aggiudicatario, si procederà a ritirare immediatamente la suddetta esecuzione ed a corrispondere il quantum dovuto per le prestazioni rese.

Rilevato che in data 7 maggio 2015 è stato notificato al Commissario delegato ricorso avverso l'avvenuta aggiudicazione, con contestuale istanza di sospensione, dalla parte della Società Obiettivo Lavoro Spa, seconda classificata in graduatoria.

Considerato che:

- nelle more della stipula alla Convenzione la mancata esecuzione delle prestazioni, ovvero la fornitura agli enti interessati del personale straordinario per far fronte alle esigenze e attività derivanti a seguito del sisma del 2012 determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico sotteso, in quanto le attività di ricostruzione, che hanno determinato in capo alle pubbliche amministrazioni interessate dagli eventi sismici un carico straordinario di adempimenti tecnico-amministrativi, verrebbero rallentate, se non del tutto sospese, questo perché la gran parte delle attività straordinarie messe in campo a seguito del sisma sono gestite ed effettuate dal personale somministrato poichè il personale di ruolo ha dovuto dare seguito alle attività ordinarie; l'interruzione dei contratti e conseguentemente delle attività comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico legato alla ricostruzione pubblica e privata e all'assistenza alla popolazione per i territori colpiti dal sisma del 2012, tenuto conto del fatto che l'attuale erogazione del servizio da parte del fornitore uscente terminerà il giorno 31/05/2015;
- si ipotizza, stante la data di ricezione del ricorso amministrativo di cui sopra, che la prima data utile nella quale potrebbe avere luogo l'udienza di suspensiva presso il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna è il 28 maggio 2015, data molto prossima, come detto, all'attuale

scadenza della prestazione da parte del fornitore uscente fissata al 31/05/2015;

- affinché i contratti del personale interinale necessario per dare continuità all'azione amministrativa siano operativi dal 1 giugno 2015 è necessario che vengano espletati numerosi adempimenti, gestionali, amministrativi e contabili sia da parte degli Enti interessati e coinvolti sia da parte della Società di somministrazione, che necessitano di un tempo congruo per la loro organizzazione, programmazione e quindi per il loro espletamento e pertanto risulta sconveniente e palesemente inopportuno attendere l'esito dell'udienza cautelare e la conclusione dei possibili gravami avverso il provvedimento emesso all'esito dell'udienza per dare avvio alle prestazioni oggetto di affidamento in quanto significherebbe prevedere un periodo di interruzione del servizio e delle attività;
- proprio in questo periodo sono numerose le scadenze che il Commissario e gli Enti Locali si trovano ad affrontare quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il monitoraggio e la raccolta delle domande delle nuove misure di assistenza alla popolazione entro il 30 giugno 2015, la scadenza per la presentazione delle domande per la ricostruzione degli edifici agricoli entro il 30 giugno 2015, la scadenza per la presentazione alla Commissione Europea della rendicontazione del FSUE (Fondo di solidarietà dell'Unione Europea) entro il 30 giugno 2015;

Ritenuto pertanto - per le motivazioni sopra esposte e stante la sussistenza delle ragioni giustificanti la deroga (ex art. 11, comma 9, ultimo periodo, D.lgs n. 163/2006) alla sospensione obbligatoria di cui al comma 10ter del medesimo articolo - di dover disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni dedotte nella gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3 a favore della Società attualmente aggiudicataria della procedura di gara Manpower Srl con sede in

Milano limitatamente alle prestazioni necessarie a garantire, nel periodo interessato dalla fase cautelare (eventualmente anche di secondo grado) del pendente giudizio, la continuità delle attività delle Amministrazioni interessate.

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento;

Tutto ciò premesso e considerato.

D E C R E T A

1. di disporre l'esecuzione anticipata delle prestazioni dedotte nella gara per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo 3 a favore della Società attualmente aggiudicataria della procedura di gara Manpower Srl limitatamente alle prestazioni necessarie a garantire, nel periodo interessato dalla fase cautelare (eventualmente anche di secondo grado) del pendente giudizio, la continuità delle attività delle Amministrazioni interessate.
2. di dare mandato al RUP di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni.
3. di pubblicare il presente decreto sul sito dedicato alla procedura e sul sito trasparenza all'uopo predisposto per le attività commissariali.

Bologna Lì, 19 Maggio 2015

Stefano Bonaccini
